
	ISTITUTO COMPRENSIVO "A.B.SABIN"	
	Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (classi terze scuola Secondaria primo grado)	

IL PRESENTE DOCUMENTO RIMARRÀ VALIDO SINO A NUOVA DELIBERA

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato secondo le modalità previste da:

- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741
- ordinanza ministeriale 9 gennaio 2025, n. 3

1) REQUISITI DI AMMISSIONE

- a) aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte **dall'INVALSI**.
- d) **aver conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento** (OM 9/01/2025, n.3: *Il comportamento è valutato attraverso un voto in decimi riportato nel documento di valutazione. Tale voto è riferito all'intero anno scolastico e, se inferiore a 6/10, determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, indipendentemente dai voti conseguiti nelle discipline di studio*). I criteri di valutazione del comportamento sono presenti sul sito ufficiale dell'Istituto nella sezione **Documento didattico/Valutazione**.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi sulla base del **percorso scolastico triennale** (la media della classe prima e della seconda pesano per il 25% ciascuna, la **media della classe terza, cui concorre il voto di comportamento**, pesa per il 50%).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Possono sostenere l'esame di Stato anche i candidati privatisti alle condizioni precisate all'articolo 3 del decreto ministeriale 741/2017.

2) PROVE D'ESAME

L'esame è costituito da tre prove scritte e un colloquio:

- 1) **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- 2) **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**
- 3) **prova scritta**, articolata in due sezioni, **una per ciascuna delle lingue straniere studiate**
- 4) **colloquio orale interdisciplinare** (DM. 741/2017, articolo 10)

“Il colloquio valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica.”

Per introdurre il colloquio lo/la studente/ssa si presenterà alla commissione.

Procederà poi alla presentazione orale di un documento inedito, somministrato all'alunno/a circa 20 minuti prima dell'inizio del colloquio. L'alunno/a dovrà mostrare di averne compreso il contenuto/significato; dovrà inoltre presentare una mappa che, a partire dal documento stesso, indichi collegamenti interdisciplinari. Durante il colloquio l'alunno/a dovrà far emergere le proprie conoscenze e competenze creando opportuni collegamenti con gli argomenti studiati.

I docenti potranno porre domande di approfondimento/collegamento trasversale/analisi critica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato. Qualora pervengano aggiornamenti normativi, le famiglie e gli studenti verranno tempestivamente aggiornati.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

3) VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

I criteri di valutazione delle prove scritte e del colloquio orale sono presenti sul sito ufficiale dell'Istituto nella sezione **Documento didattico/Valutazione/Esame di Stato**.

4) ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

LA FUNZIONE STRUMENTALE DIDATTICA
Laura Amorese

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Rosaria Collini

